

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1972

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente COPPOLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Conferimento di posti di notaio » (1) (185)
(*D'iniziativa dei senatori Arena ed altri*):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i> .	Pag.
BOLDRINI	178, 180
BOLDRINI	179
CIFARELLI	179
FILETTI	179
FOLLIERI	179
LICINI	179
PENNACCHINI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	180

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili ».

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (227) (*D'iniziativa dei senatori Follieri ed altri*) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale » (372);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica » (9) (*D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*);

« Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale » (22) (*D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*);

« Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato » (181) (*D'iniziativa del senatore Endrich*):

PRESIDENTE	Pag. 181, 183, 185 e <i>passim</i>
BETTIOL182, 183, 186
FILETTI189
FOLLIERI, <i>relatore alla Commissione</i>183, 184 187 e <i>passim</i>
GALANTE GARRONE185, 189, 190
LICINI183, 187
MARIANI187
MARTINAZZOLI183, 186
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>183, 188, 189 e <i>passim</i>
VIVIANI183

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

DE CAROLIS, *f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Conferimento di posti di notaio » (185), di iniziativa dei senatori Arena ed altri

PRESIDENTE, *f. f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento di posti di notaio » d'iniziativa dei senatori Arena, Genovese, Marotta, Santalco, Carollo, Mazzei, Salerno e Gaudio.

Data l'assenza per motivi di salute del relatore, senatore Lisi, poichè non si fanno osservazioni svolgerò io stesso la relazione sul provvedimento.

Come i commissari ricorderanno, il disegno di legge fu già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione, alla quale ora il Presidente del Senato — accogliendo la richiesta a suo tempo presentata — l'ha assegnato in sede deliberante.

Anche sulla scorta delle conclusioni alle quali giungemmo in sede referente nella seduta dell'11 ottobre 1972, propongo un testo

sostitutivo dell'intero testo del disegno di legge, del quale do lettura:

Art. 1.

Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura massima prevista dal precedente articolo.

I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtù della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio-decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

Comunico che i senatori Filetti, Mariani e Nencioni hanno presentato all'articolo 2 il seguente emendamento, sostitutivo degli ultimi due commi:

« Gli idonei dei concorsi banditi successivamente alla legge 1^o dicembre 1952, n. 1845, che hanno svolto alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 24 mesi, le funzioni di coadiutore-notaio e siano in possesso degli altri requisiti di legge, possono, a loro domanda, essere nominati notai.

I posti da assegnarsi verranno scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, numero 1953.

2^a COMMISSIONE12° RESOCONTO STEN. (25^a ottobre 1972)

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. L'emendamento da noi presentato si riferisce a trenta partecipanti a concorsi banditi successivamente alla legge numero 1845, dichiarati idonei, i quali hanno svolto le funzioni di coadiutore per un periodo non inferiore a 24 mesi. A noi sembra che ragioni di giustizia e di equità comparativa inducano nella fattispecie ad operare uno strappo alle attuali disposizioni. In tal senso invitiamo la Commissione ad approvare l'emendamento.

BOLDRINI. L'emendamento proposto dal senatore Filetti è in contrasto con le vigenti norme di diritto amministrativo, giacchè i concorsi cui si fa riferimento sono ormai chiusi. Il testo di cui ha dato lettura il Presidente è invece corretto, considerato che i ventitre idonei esclusi dalla dichiarazione dei vincitori sono usciti da concorsi ancora aperti. Pertanto, poichè per il diritto amministrativo costituirebbe un assurdo e poichè anche la Corte costituzionale ha riaffermato che non possono più essere prese in considerazione questioni ormai definite, mi sembra che l'emendamento proposto sia inaccettabile proprio sotto il profilo giuridico.

CIFARELLI. Annuncio il mio voto contrario sulla proposta in esame (che avendo un carattere particolare rappresenta un pessimo modo di legiferare) e sull'emendamento. Ricorderà il Presidente che in passato, avendo io fatto una certa proposta per un problema particolare dei notai in pensione, la Commissione censurò quella proposta: oggi *ensor ex ore tuo* non posso che votare contro il provvedimento e, a maggior ragione, contro l'emendamento Filetti.

FOLLIERI. Sul piano della pura giustizia credo che l'emendamento proposto dal senatore Filetti potrebbe essere accolto, giac-

chè con il provvedimento in esame noi verremmo a favorire ventitre persone che hanno partecipato al concorso per notaio e, pur essendo state dichiarate idonee, non sono entrate in graduatoria. Rimarrebbe però pur sempre esclusa la larga fascia di coloro i quali hanno ottenuto l'idoneità in precedenti concorsi non riuscendo tuttavia ad essere nominati notai. In proposito comunico che ci è stato inviato il seguente telegramma a firma Leonardo Soresi, Federico Giordano e Giulio Stori: « Riferimento proposta legge 185 " Conferimento posti notaio " discussione mercoledì 25 corrente mese Commissione giustizia Senato onde evitare ingiuste discriminazioni pregasi vivamente stendere facoltà aumento doppio decimo at circa sessanta (per eccesso) idonei precedenti concorsi in possesso dei requisiti di legge ».

Il senatore Filetti, con il proprio emendamento, si riferisce a quegli idonei che abbiano svolto per almeno 24 mesi le funzioni di coadiutore-notaio, mentre nulla è detto per tutti gli altri.

Si tratta, dunque, di un problema di giustizia distributiva assai grave, perchè oggi ci troveremmo a varare una legge particolare soltanto per alcuni degli idonei non nominati notai. Per tali ragioni il rilievo del senatore Cifarelli mi sembra quanto mai pertinente.

LICINI. Il provvedimento mi sembra legittimo in quanto estende per il futuro ai concorsi per la nomina a notaio un principio che già vale per altri concorsi: la facoltà da parte del Governo di aumentare in una certa misura il numero dei posti messi a concorso. La sua applicazione, mediante una norma transitoria, all'ultimo concorso in tanto è possibile in quanto quest'ultimo non è ancora chiuso, mentre è fuori di dubbio che non possiamo dare retroattività alla norma riferendola anche ai concorsi passati, i cui posti sono stati ormai definitivamente assegnati. Comprendo perfettamente che ne risultano favoriti solo gli ultimi ventitre cirenei, ma per evitare una giustizia parziale — volendo cioè rispettare un principio di giustizia assoluta — dovremmo varare una legge senza norme transitorie di alcun genere.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non debbo che confermare quanto sin dall'inizio il Governo ha sostenuto in merito al disegno di legge in esame. Si è voluto, con un apposito provvedimento, riprendere in esame la situazione degli idonei al concorso per notaio; il Governo ha già avuto occasione di osservare di essere contrario ad una norma transitoria di carattere specifico che riguardasse personalmente i ventitre esclusi, ed invece favorevole ad una norma generale, la quale anzitutto avrebbe avuto il pregio di adeguare i concorsi per notaio a quelli di tutte le amministrazioni dello Stato, per i quali il Ministro competente ha facoltà di aumentare di un decimo il numero dei posti messi a concorso. Poichè tale criterio non consentiva di coprire l'intera posizione di ventitre idonei (venti, infatti, erano i posti che ne risultavano), il Governo, pur ribadendo il proprio favore all'aumento di un decimo, non si opponeva alla elevazione a due decimi purchè stabilita in base ad una norma di carattere generale.

Il Governo si trova ora di fronte ad un emendamento al quale, data la sua paternità, non si oppone; anche se, per quanto attiene la misura percentuale in esso contenuta, nutre alcune perplessità dal momento che non trova precedenti nel sistema dei pubblici concorsi. Sono infatti favorevole al decimo; favorevole ma con meno entusiasmo al doppio decimo; mi rimetto invece alla Commissione per quanto riguarda il dodicesimo.

Circa l'emendamento presentato dal senatore Filetti, si è molto discusso in questa sede sulla... riesumazione dei morti, e cose del genere. Certo: una cosa è ammettere nella qualifica di notaio persone che sono state dichiarate idonee in un concorso non ancora chiuso e recentissimo; una cosa è dare la stessa facoltà a persone partecipanti a concorsi che, se non erro, risalgono addirittura a venti anni fa. È altrettanto vero, tuttavia, che la posizione di costoro — come si apprende dal telegramma — non appare molto dissimile, prescindendo dal fattore tempo, da quella di coloro che intendiamo favorire oggi con il presente provvedimento.

C'è, però, un'altra considerazione da fare. Quanti sono coloro che possono fruire di

questo beneficio? Nel telegramma si parla, per eccesso, di sessanta persone. A me risulta, invece, che fra coloro che non ci sono più, fra coloro che hanno intrapreso un'altra professione, eccetera, i beneficiari non sarebbero più di una trentina. Sinceramente non so quali possano essere le complicità che l'approvazione di un emendamento del genere comporta. Chiederei perciò ventiquattr'ore di tempo per essere in grado di comunicare alla Commissione il preciso parere del Governo sull'emendamento Filetti. Ovviamente, nel caso che tale lasso di tempo non venisse concesso, la Commissione, nella sua sovranità, potrà decidere come meglio crede.

PRESIDENTE. *ff. relatore alla Commissione*. Sono dell'avviso di procedere oggi alla votazione perchè non vorrei che, rinviandola a domani, si creassero motivi di dissenso tra i commissari. Dal momento che non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del testo da me proposto, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

(È approvato).

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 4 luglio 1970, è aumentato nella misura massima prevista dal precedente articolo.

2^a COMMISSIONE12° RESOCONTO STEN. (25¹ ottobre 1972)

I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtù della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

L'assegnazione è fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

Ricordo ai colleghi che a questo articolo è stato presentato dai senatori Filetti, Mariani e Nencioni un emendamento sostitutivo degli ultimi due commi. Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

In relazione al contenuto del nuovo testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale** » (227), di iniziativa dei senatori Follieri ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale** » (372);

« **Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica** »

(9), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale** » (22), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Modificazioni degli articoli 62 e 65 del codice penale, relativi alle circostanze attenuanti del reato** » (181), d'iniziativa del senatore Endrich.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », d'iniziativa dei senatori Follieri, Murmura, Casiani e Pelizzo, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento. « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »; « Modifica all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, contenente modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa e nuova regolamentazione della responsabilità del direttore della stampa periodica », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Modificazione degli articoli 62 e 65 del codice penale relativi alle circostanze attenuanti del reato », d'iniziativa del senatore Endrich.

Desidero in primo luogo pregare il rappresentante del Governo, se è possibile, di superare l'impasse in cui si è venuta a trovare la Commissione in riferimento all'articolo

49, concernente la sostituzione dell'articolo 117 del codice penale. Come i colleghi ricordano, infatti, nella precedente seduta il rappresentante del Governo sollevò dei dubbi sulla chiarezza del nuovo testo dell'articolo 117 proposto dalla Sottocommissione: in particolare il sottosegretario Pennacchini espresse il timore che potesse indursi, sulla base di tale testo, e a non punibilità del partecipe estraneo in un reato proprio, nel caso, previsto dal secondo comma dell'articolo, che la sua condotta cioè integri gli estremi di un altro reato ma egli manchi della conoscenza delle condizioni, delle qualità personali del colpevole o dei rapporti tra il colpevole e l'offeso che determinano il mutamento delle fattispecie.

Al fine di superare le difficoltà, è stato predisposto un nuovo testo del secondo comma dell'articolo 117 che è stato inviato tempestivamente al sottosegretario Pennacchini. Aggiungo che, dopo la modifica introdotta dalla Sottocommissione (per la quale si richiede sempre la presenza dell'elemento soggettivo, cioè a dire la conoscenza della qualità personale che determina, rispettivamente, nelle due ipotesi, l'incriminabilità per una azione od omissione altrimenti lecita ovvero il mutamento del titolo del reato), noi potremmo anche sopprimere l'articolo 117, in quanto le ipotesi in esso contenute troverebbero già soluzione positiva nella previsione generale dell'articolo 110 che regola il concorso criminoso. Invero l'articolo 117 del Codice vigente, trae motivo d'essere dal fatto di prevedere una ipotesi di responsabilità oggettiva (che noi abbiamo appunto inteso eliminare) cioè un caso di estensione della disciplina del concorso criminoso, in deroga al principio per il quale tutti gli elementi costitutivi del reato, e quindi anche la qualità o la condizione soggettiva del colpevole, debbono essere conosciuti dall'agente.

Il motivo per cui la Sottocommissione ha mantenuto l'articolo 117 sta nella particolare diminuzione in esso prevista. Ricordo che la Sottocommissione, nella ristrutturazione dell'articolo 117, ha fatto precedere l'ipotesi considerata, da quella che formava oggetto dell'articolo 50 dei disegni di legge nn. 227 e 372 (che è stato conseguentemente soppres-

so) in quanto logicamente anteriore, anche se il caso previsto dall'attuale secondo comma dell'articolo 49 (corrispondente all'articolo 49 del citato disegno di legge) presenta maggiori elementi di somiglianza con l'ipotesi dell'articolo 116 del Codice penale (differenziandosene tuttavia perchè nell'articolo 116 ricorre sempre la non volontà del partecipe rispetto ad uno degli eventi prodotti).

In base a queste considerazioni presento il seguente emendamento, tendente appunto a sostituire il secondo comma dell'attuale articolo 49:

« Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole o per i diversi rapporti tra il colpevole e l'offeso, il reato è diverso per taluni di coloro che vi sono concorsi, il mutamento del titolo del reato si estende a coloro che hanno avuto conoscenza delle condizioni, delle qualità o dei rapporti predetti. Tuttavia, in tal caso, se la pena è più grave, il giudice può diminuirla rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

B E T T I O L. Credo che si stia annegando in uno stagno, perchè la questione mi pare sia molto semplice. Le stesse discussioni erano sorte nel 1930-31, perchè la teoria della partecipazione dell'estraneo al reato proprio non era ancora chiara in dottrina. La questione fu poi risolta nel codice della navigazione, con un articolo nel quale mi permisi di proporre che in ogni caso bisognava che il partecipe avesse la conoscenza delle condizioni o qualità personali del colpevole. Diversamente si violerebbero le norme sul concorso e sulla responsabilità penale.

Si è detto, però, da parte del rappresentante del Governo che, adottando la modifica proposta dalla Sottocommissione, si determinerebbe l'inconveniente di trascurare il verificarsi di fattispecie criminali simili, di non punire cioè il partecipe estraneo al reato proprio quando, nonostante la sua condotta integri gli estremi di un altro reato, egli manchi della conoscenza delle condizioni richieste dall'articolo perchè si realizzi il mutamento del titolo di reato.

Ora, ciò non mi sembra esatto, giacchè egli sarà in ogni caso incriminabile. Si pensi in-

2^a COMMISSIONE12° RESOCONTO STEN. (25^a ottobre 1972)

fatti, per esempio, al seguente caso. Tizio ignorando che Caio è pubblico ufficiale, gli propone di andare insieme a godersi i soldi che hanno in tasca ma che non appartengono loro. Spendono così una certa somma appartenente alla pubblica Amministrazione.

Tizio non può evidentemente rispondere di peculato, non conoscendo la qualità dell'autore, ma sarà pur sempre responsabile di appropriazione indebita: il partecipe estraneo al reato proprio, secondo l'ipotesi dell'articolo 49, risponderà dunque di un reato comune.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Siamo tutti d'accordo su questa innovazione, in base alla quale il concorrente risponde di un reato per il configurarsi del quale sia richiesta una particolare condizione del colpevole o una sua qualità personale, solo quando egli ne sia a conoscenza; rimane tuttavia quel caso che io avevo già citato nella seduta precedente e al quale ha fatto ora cenno il senatore Bettiol. È evidente, infatti, che, anche quando egli non ne sia a conoscenza ma i fatti commessi costituiscano reato di per sé stessi, egli non possa rimanere impunito.

A tal fine, il Governo si dichiara favorevole, con una leggera modifica di ordine puramente formale, all'emendamento del senatore Coppola e propone di aggiungere un ultimo comma all'articolo in esame.

Pertanto il testo dell'emendamento proposto dall'onorevole Presidente dovrebbe essere il seguente:

« Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluni di coloro che vi sono concorsi, il mutamento del titolo si estende a coloro che hanno avuto conoscenza delle condizioni, delle qualità e dei rapporti predetti. Tuttavia in tal caso, se la pena è più grave, il giudice può diminuirla rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Mentre il comma aggiuntivo così recita:

« La mancata conoscenza delle condizioni, delle qualità personali e dei rapporti indicati

nei precedenti commi non esclude la punibilità per gli atti compiuti qualora questi per se stessi costituiscano reato ».

BETTIOLO. Mi dichiaro favorevole alle proposte avanzate dal rappresentante del Governo.

VIVIANI. Anch'io mi dichiaro favorevole.

MARTINAZZOLI. Mi dichiaro d'accordo sulla nuova formulazione, proposta dal rappresentante del Governo, dell'emendamento presentato dall'onorevole Presidente. Mi chiedo però se il comma aggiuntivo non sia una inutile ripetizione. Il senso dell'emendamento del senatore Coppola e del resto dello stesso testo della Sottocommissione è infatti che per chi non è a conoscenza delle qualità, condizioni o rapporti dell'autore vale la regola generale: egli, cioè, deve rispondere dell'eventuale reato comune. Ogni ulteriore precisazione appare perciò inutile.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Dato che siamo tutti d'accordo, mi sembrerebbe opportuno evitare qualsiasi dubbio interpretativo.

PRESIDENTE. Accetto la formulazione proposta dal Governo dell'emendamento da me presentato.

LICINI. In sostanza si è solo voluto aggiungere qualcosa al testo della Sottocommissione, che però era già del tutto chiaro.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Concordo con la formulazione proposta dal Governo dell'emendamento presentato dal Presidente. Ritengo anch'io il comma aggiuntivo pleonastico; tuttavia, per maggior chiarezza legislativa, possiamo benissimo inserirlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la seguente prima parte dell'articolo 49 nel testo propo-

2^a COMMISSIONE12° RESOCONTO STEN. (25¹ ottobre 1972)

sto dalla Sottocommissione, sulla quale non sono stati presentati emendamenti:

Art. 49.

L'articolo 117 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - (*Concorso di estranei in un reato proprio. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Quando per l'esistenza del reato è richiesta una particolare condizione del colpevole o una sua qualità personale, coloro che, senza trovarsi in tale condizione o senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della condizione o della qualità personale predette. Tuttavia nei loro confronti il giudice può diminuire la pena.

(È approvata).

Metto ai voti il seguente emendamento da me presentato tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 49, con le modificazioni suggerite dal rappresentante del Governo:

« Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, il mutamento del titolo si estende a coloro che hanno avuto conoscenza delle condizioni, delle qualità o dei rapporti predetti. Tuttavia in tal caso, se la pena è più grave, il giudice può diminuirla rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

(È approvato).

Metto ai voti il seguente comma aggiuntivo, proposto dal Governo:

« La mancata conoscenza delle condizioni, delle qualità personali o dei rapporti indicati nei precedenti commi non esclude la punibilità per gli atti compiuti, qualora questi per se stessi costituiscano reato ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 49 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

La Sottocommissione ha proposto la soppressione dell'articolo 50 del testo dei disegni di legge n. 227 e 372 del quale do lettura:

Art. 50.

Dopo l'articolo 117 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 117-bis. - (*Concorso di estranei in un reato proprio*). — Fuori del caso regolato nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

Metto ai voti la sua soppressione.

(È approvata).

Art. 51.

L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 118 - (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Salvo che si tratti di circostanze soggettive inerenti alla persona del colpevole le circostanze aggravanti sono valutate a carico di tutti i concorrenti che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono sempre valutate a favore di tutti i concorrenti.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Su questo articolo non vi sono osservazioni da fare.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora agli articoli 51-bis e 52 il cui esame, stante l'affinità dell'oggetto, avverrà congiuntamente. Ne do lettura:

Art. 51-bis.

L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 135. - (*Ragguaglio tra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando dieci mila lire, o frazione di dieci mila lire, per un giorno di pena detentiva ».

Art. 52.

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 136. - (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune: due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

G A L A N T E G A R R O N E . Anticipando il mio giudizio sull'articolo 52, che si riferisce all'articolo 136 del codice, debbo dire che non sono d'accordo sul principio della conversione delle pene pecuniarie, perchè

ritengo che sia assolutamente contraria ad una sostanziale giustizia la disparità che fatalmente si determina — ed ancora si conserva nonostante le attenuazioni di cui al testo della Sottocommissione — fra persone in condizioni economiche floride e persone in condizioni economiche precarie: per dirla assai brutalmente, tra ricchi e poveri. Ritengo altresì che tutto lo sviluppo della nostra legislazione (a partire dall'abrogazione delle norme relative all'arresto personale per debiti fino alla dichiarazione di incostituzionalità del disposto del codice di procedura civile, relativo alla cauzione per le spese) dovrebbe portare il legislatore, nel 1972, ad abolire la possibilità di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. Per la verità, non nutro soverchie illusioni sulla sorte che toccherà a questa mia proposta radicale: lo Stato non è un buon pagatore ma è un accanito creditore, anche se mi pare che recentemente abbia rinunciato ad esigere i crediti inferiori alle 1.000 lire avendo constatato che la procedura per l'incasso risultava più dispendiosa del credito.

Preannuncio fin d'ora, però, che qualora l'emendamento soppressivo dell'articolo 136 del codice non fosse accolto, proporrò alcuni emendamenti subordinati che desidero illustrare. Va rilevato che già nel 1961 il legislatore aveva dimostrato un particolare favore in punto di ragguaglio fra pene diverse, dato che mentre la misura minima della pena pecuniaria — stabilita nel Codice Rocco (1930) in 50 lire — era stata aumentata a 2.000 lire, in punto di ragguaglio (articolo 135 del codice penale) si era passati da 50 a 5.000 lire. Tale maggior favore, a mio giudizio, deve essere mantenuto nella modifica dell'articolo 135: propongo pertanto di sostituire all'articolo 51-bis del testo in esame le parole: « calcolando dieci mila lire, o frazione di dieci mila lire, per un giorno di pena detentiva » con le seguenti: « calcolando venti mila lire, o frazione di venti mila lire, per un giorno di pena detentiva ».

Sempre nell'ipotesi che l'articolo 136 del codice non sia abrogato, propongo che sia ulteriormente diminuita, allo stesso articolo, la misura massima del periodo di reclusio-

ne e di arresto in cui si convertono le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato, già ridotta nel testo della Sottocommissione rispettivamente da tre a due anni e da due anni a sei mesi. Tutti sappiamo, infatti, a quali enormi sprequazioni, nell'ambito di uno stesso processo, porti la distinzione fra ricchi e poveri. Recentemente, in una lettera inviata al Ministro di grazia e giustizia, ho fatto rilevare che in uno stesso procedimento un grande contrabbandiere di caffè della Svizzera è stato punito con l'identica pena pecuniaria inflitta all'autista che conduceva il camion: con la differenza che il primo ha realizzato guadagni di miliardi da tale illecita attività ed ha quindi potuto pagare la multa, mentre l'autista del camion, se non interverrà un provvedimento di grazia, sta per entrare in carcere e scontare tre anni di reclusione. È questa la ragione per la quale chiedo che si abbassino nella maggiore misura possibile i limiti di durata della reclusione e dell'arresto applicabili in sostituzione della pena pecuniaria, giacché situazioni di disparità, come quella citata, gridano veramente vendetta e sono estremamente penose e rivelatrici di una disuguaglianza che la Costituzione non consente.

Per tornare alla proposta radicale di soppressione dell'articolo 136 del codice, non ignoro certamente che la Corte costituzionale ha già respinto l'eccezione di incostituzionalità di tale norma, ma la decisione della Corte — che modestamente non mi trova consenziente — non deve assolutamente costituire per noi una remora, giacché essa non significa che l'articolo in questione abbia un tale crisma di legittimità da non poter essere modificato dal Parlamento. Si tratta di un'osservazione ovvia e forse banale, che tuttavia ho dovuto fare per completare il quadro della mia esposizione.

B E T T I O L . Vi è da premettere che il progetto in esame non intende modificare i principi di fondo che informano il codice penale, primo fra tutti il carattere di afflittività della pena. Se questo ultimo dovesse essere negato, infatti, il codice verrebbe a perdere ogni suo significato stretta-

mente penale, assumendo una caratteristica di tipo sociale che se in un futuro potrebbe anche essere accettata, oggi non è realisticamente pensabile.

Pertanto, mentre mi devo dichiarare contrario all'abrogazione dell'articolo 136, che concerne la possibilità di convertire la pena pecuniaria in pena detentiva, sono invece favorevole ad abbassare — nello stesso articolo — i limiti di durata della reclusione e dell'arresto applicabili in sostituzione della pena pecuniaria (due anni di reclusione mi sembrano obiettivamente eccessivi) e — nell'articolo 135 del codice — ad effettuare il ragguaglio calcolando venti mila lire (anziché dieci mila come previsto dalla Sottocommissione) per un giorno di pena detentiva.

Con l'occasione, però, desidero richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulle discrepanze che si registrano nelle leggi penali speciali, in particolare nella legge sul contrabbando, in cui la conversione della pena pecuniaria può raggiungere tre ed anche quattro anni di reclusione. Ricordo, nella mia esperienza di avvocato, un caso di contrabbando nel quale il mio cliente è stato condannato a pagare una multa di due miliardi e seicento milioni di lire (neppure lo Stato, forse, sarebbe in grado di sborsare una somma di tale entità): ho voluto citarlo per evidenziare che talvolta nelle leggi penali speciali non manca un certo carattere di umorismo. Per tali ragioni invito il Governo a rivedere le norme speciali sul contrabbando (i cui trasgressori, in buona sostanza, non compiono atti in contrasto con i fondamentali principi etici della società), con particolare riferimento ai limiti di durata della reclusione in caso di conversione della pena pecuniaria, perchè sono in netto contrasto con i principi della Costituzione e con i nuovi criteri che la Commissione sta adottando nel corso della revisione del primo libro del codice penale.

M A R T I N A Z Z O L I . Mi associo a quanto detto dal collega Bettiol. D'altro canto credo che il senatore Galante Garrone non tenga conto che l'articolo 136 rappresenta una norma di chiusura del sistema.

Non si può dare il caso di una pena che rimane ineseguita se non nell'ipotesi irrimediabile della morte del reo. Per quanto concerne la diminuzione dei limiti di durata delle pene, occorre ricordare che oltre tutto abbiamo già introdotto una modifica che consente al giudice di proporzionare la quantità di pena pecuniaria alle condizioni economiche particolarmente disagiate del reo.

Mi dichiaro tuttavia favorevole ad un ritocco dei limiti fissati nel progetto, che li porti rispettivamente a diciotto mesi e a quattro mesi.

L I C I N I . In primo luogo non posso che essere d'accordo con quanto detto dai colleghi. Desidero fare tuttavia una osservazione. Il secondo comma dell'articolo 136 tende ad istituire un nuovo sistema di commutazione di pena, per cui la pena pecuniaria, anzichè essere scontata con la detenzione, può essere sostituita con la prestazione lavorativa. È una innovazione senza dubbio meritevole: non avvilisce il meno abbiente e nel contempo gli dà la possibilità di rendersi quanto meno utile alla collettività.

Quello che non trovo giusto, però, è il parametro. Nel predetto comma infatti, si parla di due giorni di lavoro ragguagliati ad uno di pena detentiva. Eventualmente doveva essere stabilito l'inverso o tutt'al più che un giorno di lavoro corrisponde ad un giorno di pena detentiva.

M A R I A N I . Se abbassiamo il periodo detentivo al di sotto dei due anni, avremo una manifesta disparità di trattamento con i reati di contrabbando dove, tra l'altro, dato che si tratta di una legge speciale, non sappiamo neppure se sia possibile effettuare una graduazione a favore dei nullatenenti o dei meno abbienti. Le multe per il contrabbando, infatti, sono proporzionate all'evasione dei diritti di confine: è una moltiplicazione matematica.

Parlando perciò di conversione sarebbe quindi opportuno, al fine di non creare disparità di trattamento, precisare che la detenzione non potrà comunque superare — anche per i reati che investano leggi spe-

ciali — i due anni o i diciotto mesi o, in ogni caso, il limite che fissaremo.

P R E S I D E N T E . Faccio presente al senatore Mariani che in proposito c'è stato un intervento del collega Bettiol che ha rivolto una raccomandazione precisa al Governo.

F O L L I E R I , relatore alla Commissione. In merito al problema posto alla nostra attenzione dal senatore Galante Garrone, è certamente esatto che nella legislazione civile è stato abrogato l'arresto per debiti e dichiarato incostituzionale il disposto del codice di procedura civile relativo alla cauzione per spese; però da questo non discende, a mio parere, che si debba abrogare anche la possibilità di conversione della pena pecuniaria in detentiva. Per poter stabilire il criterio di uguaglianza su cui si è soffermato il senatore Galante Garrone, dovremmo, allora, abrogare *sic et simpliciter* la multa e l'ammenda.

A mio avviso, invece, la stessa sentenza della Corte costituzionale del 1966 legittima il mantenimento della pena pecuniaria nella duplice forma della multa e dell'ammenda. Per quanto ci riguarda abbiamo cercato di equiparare di fronte alla legge le posizioni del ricco e del povero, stabilendo che la pena pecuniaria deve essere commisurata alle possibilità economiche del condannato. Il nostro sistema penale prevede di punire con la pena detentiva e con quella pecuniaria; quando quest'ultima, per un qualsiasi motivo, non può essere soddisfatta, essa deve essere convertita nella reclusione, perchè altrimenti si vanificherebbe la pena nella sua sostanza.

Quanto alle ipotesi subordinate del senatore Galante Garrone, potremmo aumentare le 10.000 lire a 20.000 e portare il massimo della reclusione da due a un anno e dell'arresto da sei mesi a tre; però tutto questo dovrebbe essere esaminato con cautela da parte della Commissione.

Mi dichiaro poi fermamente contrario alla proposta avanzata dal senatore Mariani, alla quale si è anche richiamato il senatore Bettiol. L'articolo 16 del codice penale re-

cita: « Le disposizioni del codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti ». Non possiamo addentrarci nel campo delle leggi speciali e delle leggi sul contrabbando, stabilendo che non si possa oltrepassare un determinato limite della pena, perchè in tal modo, a mio avviso, si sovvertirebbe tutto il sistema.

Sono state sollevate obiezioni in merito al ragguaglio tra giorni di lavoro e pena detentiva. Anche a me pare che vi sia una certa sproporzione e pertanto anche in considerazione del fatto che molto spesso si tratta di persone non abbienti, che devono perciò provvedere alla sussistenza della propria famiglia, mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Licini che il ragguaglio sia di un giorno di lavoro per un giorno di pena detentiva.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, e in modo particolare chi indegnamente lo rappresenta in questa sede, è particolarmente sensibile a quanto sostenuto dal senatore Galante Garrone e a tutti gli altri intervenuti nel dibattito che hanno sollevato un problema di così elevata umanità, nel nuovo spirito che vogliamo introdurre nel codice; e quindi in linea di massima è ansioso di fare quanto possibile perchè questo sentimento trovi riscontro nel dettato del codice. E non si tratta soltanto del particolare problema sollevato ora, ma ve ne sono altri che ci portano alla considerazione che, nonostante la buona volontà del legislatore e di chi applica la legge, troppo spesso ancora l'imputato povero è un imputato e l'imputato ricco è un ricco.

Dobbiamo però anche porre attenzione a non eccedere, in questa nobile ansia di rinnovamento, nel lato opposto. Premesso che l'abrogazione *sic et simpliciter* dell'articolo 136 del codice determinerebbe un primo inconveniente, quello di rappresentare quasi un incitamento al delitto — perchè quando un povero sa che, per essere tale, non pagherà la multa e la pena pecuniaria non sarà convertita, può essere evidentemente più portato a delinquere — vi è anche una

considerazione di ordine costituzionale da tenere presente. Sarebbe infatti una palese violazione usare una diversità di trattamento tra chi ha, che dovrebbe pagare la multa, e chi non ha, che non verrebbe punito. Il Governo quindi si dichiara contrario alla abrogazione dell'articolo 136 del codice.

In merito alle proposte subordinate, debbo fare osservare che l'aumento da 10.000 a 20.000 lire andrebbe contro il principio che abbiamo stabilito e ribadito: che il minimo della multa deve essere rapportato ad un giorno di detenzione. Più interessante mi sembra, invece, la proposta di abbassare il tetto. Ritengo che in effetti il limite di due anni possa essere ridotto; però, a mio avviso, non sino ad un anno per la reclusione e a tre mesi per l'arresto. Ritengo che un giusto limite sarebbe quello di diciotto mesi per la reclusione e quattro mesi per l'arresto. Ciò anche in considerazione della possibilità concessa al condannato di sostituire la pena detentiva con la prestazione di un'opera. In merito a questo comma, il Governo si dichiara favorevole alla proposta del senatore Licini di ragguagliare una giornata di lavoro a un giorno di pena detentiva.

Quindi, in quello spirito di comprensione che ha sempre animato il Governo nei confronti degli orientamenti della Commissione, non solo non mi oppongo ma anzi mi dichiaro favorevole alla parificazione di un giorno di pena detentiva ad un giorno di prestazione sostitutiva esplicita in favore di enti pubblici territoriali.

Per quanto riguarda la raccomandazione del senatore Bettiol in merito alle leggi speciali, ricordo che il Governo si è già fatto carico di tale preoccupazione, non tanto per merito proprio quanto per merito di talune iniziative parlamentari (in specie quella dell'onorevole Zappa che, per essere originario di Sondrio, sentiva in modo particolare tali esigenze) che purtroppo nella passata legislatura non sono giunte a buon fine per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Il Governo, dunque, presterà tutta la dovuta attenzione al problema, ma proprio per i motivi addotti dal senatore Follieri non ritiene opportuno inserire nella norma in esame la specificazione: « anche se previ-

2^a COMMISSIONE12° RESOCONTO STEN. (25¹ ottobre 1972)

ste da leggi speciali », perchè una legge o è costituzionale o non lo è: d'altra parte la clausola di cui all'articolo 16 del codice mi sembra che fughi ogni motivo di preoccupazione.

Per concludere, il Governo è contrario all'abrogazione dell'articolo 136 del codice; è contrario all'aumento della misura monetaria per il ragguglio fra pene diverse; è favorevole alla riduzione rispettivamente a diciotto mesi e a quattro mesi dei limiti di durata della reclusione e dell'arresto applicati in sostituzione della pena pecuniaria; è favorevole a che si raggugli un giorno di pena detentiva ad un giorno, anzichè due, di prestazione sostitutiva; è contrario, infine, al suggerimento del senatore Mariani di inserire un esplicito richiamo alle leggi speciali.

GALANTE GARRONE. Da parte mia, premesso che l'articolo 135 del codice deve comunque rimanere perchè, facendo esplicito riferimento a « qualsiasi effetto giuridico », non riguarda soltanto la conversione di pene pecuniarie, mantengo all'articolo 51-bis l'emendamento tendente a sostituire le parole: « dieci mila lire o frazione di dieci mila lire » con le altre: « venti mila lire, o frazione di venti mila lire » per le considerazioni che ho già svolto.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento modificativo dell'articolo 51-bis proposto dal senatore Galante Garrone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 51-bis quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

All'articolo 52 il senatore Galante Garrone ha proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo 136 del codice.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il senatore Galante Garrone ha proposto un emendamento al primo comma dello stesso articolo tendente a sostituire le parole « nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi » con le altre: « nella reclusione per non oltre un anno e nell'arresto per non oltre tre mesi ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A seguito dell'approvazione della modifica all'articolo 51-bis il Governo si vede costretto a rivedere la propria posizione in merito al punto in esame, giacchè è assai diverso che la conversione della pena pecuniaria avvenga sulla base di un ragguglio pari a dieci o a venti mila lire per un giorno di pena detentiva. Il Governo si dichiara pertanto favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Galante Garrone.

(Non è approvato).

Sempre al primo comma dell'articolo 136 il senatore Martinazzoli ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « per non oltre due anni » e « per non oltre sei mesi », rispettivamente con le altre: « per non oltre diciotto mesi » e « per non oltre quattro mesi ».

Il Governo ha espresso parere contrario, il relatore si è dichiarato favorevole.

FILETTI. A nome del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Martinazzoli.

(È approvato).

2^a COMMISSIONE12° RESOCONTO STEN. (25¹ ottobre 1972)

Al secondo comma il senatore Licini ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « due giorni di lavoro » con le altre: « un giorno di lavoro ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al secondo comma, il senatore Galante Garrone ha presentato il seguente emendamento: « aggiungere, dopo le parole " dello Stato ", la altre " della Regione " ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Galante Garrone.

(È approvato).

GALANTE GARRONE. Prima di passare alla votazione dell'articolo nel suo complesso, desidero una spiegazione per quanto attiene il terzo comma. Con le parole: « Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva », si intende che può far cessare anche la prestazione sostitutiva della pena?

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È implicito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar-

ticolo 52 che, con le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

Art. 52.

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 136. - (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre diciotto mesi e nell'arresto per non oltre quattro mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito nell'articolo 23.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della regione, della provincia o del comune: un giorno di lavoro è ragguagliato ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta pomeridiana.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO